

Civile Ord. Sez. 2 Num. 11375 Anno 2019
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: OLIVA STEFANO
Data pubblicazione: 29/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20854-2015 proposto da:

TOSO RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n.28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALMIRO FRANCO TOSINI

- ricorrente -

contro

TOSO ONORINA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOMARE DUCA DEGLI ABRUZZI n.84 - OSTIA, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DI STEFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIER ERMANNIO PAVANELLO

- controricorrente -

avverso la sentenza n.613/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/03/2015;

OR
454/11P

h

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 13.10.2007 Toso Onorina conveniva in giudizio il fratello Toso Renato innanzi il Tribunale di Rovigo per sentir accertare che le somme depositate su un libretto di deposito bancario e su un certificato di deposito postale dei quali il convenuto era cointestatario insieme alla madre, appartenevano in realtà esclusivamente a quest'ultima, e per la conseguente divisione delle dette somme secondo le quote spettanti ai due eredi della defunta genitrice. Si costituiva Toso Renato resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'esistenza di un accordo in base al quale il convenuto avrebbe avuto diritto a trattenere l'intero saldo dei rapporti di cui è causa, nonché per la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 45.698,27 che il fratello le avrebbe erroneamente accreditato in data 12.5.2006.

Con sentenza n.172/2013 il Tribunale accoglieva la domanda principale condannando Toso Renato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 41.931,30 con interessi e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese del grado.

Interponeva appello l'originario convenuto, mentre l'attrice spiegava appello incidentale per la parte della sua domanda non accolta dal primo giudice.

Con la sentenza oggi impugnata, n.613/2015, la Corte di Appello di Venezia accoglieva l'appello incidentale condannando Toso Roberto al pagamento in favore della sorella del maggior importo di € 44.264,60 con interessi e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Toso Renato affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Toso Onorina. ^{La controparte} ~~La controricorrente~~ ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1298 e 1854 c.c. nonché il vizio della motivazione in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente superato la presunzione di comunione delle somme giacenti sui rapporti di deposito di cui è causa derivante dalla loro cointestazione, facendo riferimento al criterio della "assoluta prevalenza" dei versamenti effettuati dalla madre, laddove avrebbe dovuto applicare il diverso e più restrittivo criterio della "esclusiva riconducibilità" del denaro alla madre.

La doglianza è infondata.

Ed invero questa Corte ha costantemente affermato che *"La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art.1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti- dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa"* (Cass. Sez. 1, Sentenza n.28839 del 05/12/2008, Rv.605716; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.4496 del 24/02/2010, Rv. 611861, in motivazione, e Cass. Sez. L, Sentenza n.18777 del 23/09/2015, Rv. 637049).

Nel caso di specie sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello hanno superato la presunzione di comunione derivante dalla cointestazione dei rapporti di cui è causa mediante il ricorso ad una serie di elementi presuntivi, quali la mancata allegazione, da parte del Toso, di un reddito idoneo a giustificare la proprietà di ingenti somme a risparmio e la sua giovane età (32 anni) al momento del versamento delle somme sui rapporti di cui è causa, il fatto che lo stesso avesse familiari a carico, e la circostanza che l'istruttoria avesse accertato che la cointestazione dei rapporti tra madre e figlio era dovuta esclusivamente alla gestione dei medesimi.

In proposito, va ribadito il principio secondo cui l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge costituisce materia riservata al giudice di merito, se il detto giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici (Cass. Sez. 1, Sentenza n.19894 del 13/10/2005, Rv. 583806; conf. Cass. Sez.5, Sentenza n.722 del 15/01/2007, Rv.595998; Cass. Sez.U, Sentenza n.584 del 11/01/2008, Rv.600922; Cass. Sez.6-5, Ordinanza n.10973 del 05/05/2017, Rv.643968; Cass. Sez.3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018, Rv.648589). Ne consegue che la valutazione operata dalla Corte veneziana, confermativa del ragionamento presuntivo già proposto dal Tribunale, non appare utilmente censurabile in questa sede, non avendo –peraltro– il ricorrente specificamente contestato la congruenza dei singoli elementi valorizzati dai giudici di merito, né dedotto la non corrispondenza della complessiva valutazione ai criteri generali di logicità e coerenza che devono necessariamente caratterizzare il ragionamento presuntivo.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Ric. 2015 n. 20854 sez. 52 - ud. 19-02-2019

-4-

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228 del 2012, dei presupposti per l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-*bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 19 febbraio 2019.

Il Presidente
(M.R. San Giorgio)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 19 febbraio 2019